

REGOLAMENTO CAMPETTI ESTERNI

Regole di utilizzo dei campetti esterni.

Art. 1. - L'accesso ai campetti è regolamentato secondo l'orario scolastico stabilito ed è consentito agli studenti solo durante le ore di attività motoria ed in presenza dell'insegnante specifico o altro insegnante abilitato.

1. Durante l'orario scolastico non è consentito l'utilizzo dei campetti, da parte di estranei, di enti o istituzioni diversi dall'ITCG "Loperfido-Olivetti" di Matera, salvo in casi eccezionali per i quali è sempre necessaria l'autorizzazione del Dirigente Scolastico, sentito il parere del Dipartimento di Scienze Motorie.

2. Durante l'orario scolastico l'utilizzo dei campetti per attività della scuola previste dal Piano dell'Offerta Formativa, ma diverse dalle lezioni curriculari e dell'attività del CSS (Centro Sportivo Scolastico) deve essere autorizzato dal Dirigente Scolastico, sentito il parere del Dipartimento di Scienze Motorie.

3. Non sono considerati estranei gli esperti per le attività previste dal POF.

Regolamento dei campetti esterni

Art. 2. - Tutti coloro che usufruiscono i campetti devono calzare scarpe da ginnastica e ben allacciate. Il materiale con cui è stato realizzato il fondo delle aree sportive esterne è un materiale sensibile ad oggetti appuntiti come i tacchi delle scarpe o basi di appoggio di attrezzi e strumenti che vengono quindi banditi o eccezionalmente utilizzati con le opportune accortezze atte a non provocare danni.

Art. 3. - È interdetto l'ingresso ai campetti durante le lezioni al personale non addetto. Le porte devono essere utilizzate solo nei casi previsti e regolamentati dal Piano di Sicurezza.

Regole di comportamento.

Art. 4. - Il contegno durante la permanenza nei campetti, deve essere improntato alla massima correttezza e sicurezza, secondo quanto previsto dal buon senso e normato dal Regolamento di Istituto e dal Regolamento di Disciplina. **Qualsiasi infrazione delle norme di seguito riportate o comunque qualsiasi comportamento che non tenga conto del rispetto degli altri, dell'armonioso svolgimento delle lezioni, che metta a repentaglio la propria e l'altrui sicurezza e salute, che danneggi le strutture e le attrezzature didattiche, sarà sanzionato secondo quanto previsto dal Regolamento di Istituto e dal Regolamento di Disciplina.**

Art. 5. - Nell'ora di Scienze Motorie **ogni studente deve:**

1. Recarsi tempestivamente in modo ordinato e silenzioso nei campetti e cambiarsi nel più breve tempo possibile per indossare gli indumenti idonei all'attività pratica (scarpette da ginnastica con stringhe ben allacciate e tuta o maglietta e pantaloncini), privi di fibbie o parti metalliche pericolose, adeguati alla temperatura dell'ambiente esterno. È consigliato dotarsi anche di un asciugamano.

2. Per motivi di sicurezza, gli studenti, prima della lezione di Scienze Motorie, devono togliere orologi, bracciali, orecchini, anelli, piercing o qualsiasi altro oggetto che possa costituire, durante l'attività motoria,

un pericolo per la propria ed altrui incolumità. È vietato anche il consumo di caramelle e/o gomme da masticare.

2bis. I docenti si manlevano da ogni responsabilità se gli alunni disattendono quanto sopra previsto e nel caso provvederanno a segnalare tale inadempienza per un eventuale provvedimento disciplinare secondo quanto stabilito dall' art. 3, comma 4, D.P.R. 249/1998 (Comportamenti individuali che mettano a repentaglio la propria e l'altrui sicurezza e salute) e Tabella A del Regolamento di Disciplina.

3. Avere cura di non portare o comunque non lasciare incustoditi oggetti di valore e/o documenti nei campetti. Gli insegnanti ed il personale addetto non sono tenuti a rispondere di eventuali furti o ammanchi.

4. In caso di infortunio o di malessere anche lieve, informare tempestivamente il docente titolare dell'ora di Scienze Motorie che provvederà a porre in essere le misure necessarie.

5. Al termine della lezione, recarsi tempestivamente in classe dopo essersi cambiati in modo ordinato e silenzioso nel più breve tempo possibile per attendere, senza attendersi nei corridoi, alla lezione successiva.

Art. 6. - Nell'ora di Scienze Motorie è assolutamente vietato:

1. Utilizzare i campetti, e/o utilizzare il materiale o le attrezzature sportive, in assenza o senza l'autorizzazione del docente di Scienze Motorie titolare dell'ora.

2. Prelevare e/o utilizzare il materiale o le attrezzature sportive in modo improprio e inadeguato (solo a titolo di esempio: calciare o palleggiare con i piedi palloni di pallavolo, pallacanestro ecc.).

3. Eseguire esercizi (solo a titolo di esempio: verticali, ruote, salti, ecc.) senza l'autorizzazione o il controllo dell'insegnante, nonché assumere atteggiamenti o comportamenti che possano recare danno a sé stessi o agli altri.

4. Lanciare attrezzi, soprattutto metallici o pesanti, ed appendersi a qualsiasi appendice delle attrezzature (ad es. i sostegni dei canestri e alle attrezzature di pallavolo) nonché calciare palloni in maniera violenta perché ciò può arrecare danni alle persone.

5. Allontanarsi dai campetti senza l'autorizzazione del docente.

6. Stazionare o attendersi nei corridoi.

7. Consumare cibi o bevande diverse dall'acqua nei campetti. Qualsiasi deroga per casi di reale necessità sarà concessa dal docente titolare dell'ora.

8. Fumare, ai sensi del D.Lgs. 626/1994 e successive modifiche apportate dal D. Lgs. 81/2008 (vd. Regolamento d'Istituto).

9. Usare cellulari e dispositivi elettronici secondo quanto previsto nel Regolamento di Istituto.

Responsabilità del materiale didattico e degli ambienti. Danni.

Art. 7. - Ogni classe è responsabile del campetto che utilizza; eventuali danni alle attrezzature deve essere risarcito dal responsabile, se noto, o suddiviso fra gli alunni della classe, se il responsabile non venisse individuato.

Art. 8. - Qualora si presenti l'occasione, gli studenti all'inizio del proprio turno di lezione devono immediatamente segnalare al proprio insegnante qualunque fatto o situazione che abbia provocato un qualsiasi danneggiamento (anche involontariamente procurato) agli ambienti e/o alle attrezzature o che possa provocare o rappresentare una situazione di pericolo ai sensi della Legge 81/08 (ex 626) sulla sicurezza.

Art. 9. - In casi particolari, e solo ed esclusivamente per attività scolastiche, l'attrezzatura può essere utilizzata al di fuori della Palestra, previa richiesta scritta del docente referente dell'attività e autorizzazione del docente di Scienze Motorie.

Esoneri e infortuni.

Art. 10. - Chi, per motivi di salute, non può svolgere l'attività motoria, tutta o in parte, per un periodo limitato o per tutto l'anno scolastico, deve presentare domanda di esonero, secondo il modulo predisposto dalla Segreteria Didattica con allegato il certificato medico.

Art. 11. - L'alunno che usufruisce di un esonero alla pratica motoria deve comunque presenziare alla lezione di Scienze Motorie, partecipare alla parte organizzativa e/o teorica della lezione o essere impiegato in compiti alternativi stabiliti dall'insegnante.

Art. 12. - Le giustificazioni ad astenersi dalla pratica motoria saranno accettate a discrezione del docente.

Art. 13. - L'alunno che si infortuna deve contestualmente e tempestivamente informare il docente di Scienze Motorie titolare dell'ora il quale metterà in atto la procedura relativa a tale circostanza. Non saranno prese in considerazione denunce di infortunio qualora l'insegnante di Scienze Motorie non sia stato messo tempestivamente ed esaurientemente a conoscenza, durante la lezione, dell'infortunio occorso.

Attività sportiva.

Art. 14. - Tutti gli alunni che intendono partecipare all'attività sportiva della scuola, alle gare di istituto o a quelle dei Campionati Studenteschi, debbono presentare la certificazione medica attestante l'idoneità fisica per attività sportiva non agonistica.